



# CITTÀ DI POTENZA

\* \* \*

U. D. BILANCIO E PARTECIPATE  
UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE

**Oggetto: Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC), approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 30 luglio 2021 per effetto del recepimento di alcune disposizioni della Deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/Rif "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).**

*Relazione istruttoria e illustrativa sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale*

**Premesso che:**

- il Comune di Potenza, a far data dal 1° gennaio 2018, ha istituito la Tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC) in sostituzione della Tassa sui rifiuti, adottando, con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 26 febbraio 2018, il relativo Regolamento, nell'esercizio della facoltà prevista dal comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013, vigente in forza del comma 738 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);
- per effetto dell'istituzione della Tariffa corrispettiva, all'ACTA S.p.A., società interamente partecipata dall'Ente e soggetto gestore dei servizi ambientali, è stata attribuita anche la gestione della TARIC, secondo quanto previsto dalla legge per la Tariffa corrispettiva;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 30 luglio 2021, si è provveduto ad adottare un nuovo Regolamento TARIC adeguato alle nuove disposizioni in materia di classificazione dei rifiuti introdotte dal D.lgs. 116/2020;
- con la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato il "Testo Unico per la Regolazione della qualità del servizio di Gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), con efficacia a partire dal 1° gennaio 2023 (art. 1, Delib. 15/2022 cit.);
- alcune delle disposizioni contenute del TQRIF devono essere recepite nel Regolamento TARIC entro il 30 aprile 2022, avendo efficacia immediata, mentre altre possono formare oggetto di successiva introduzione, entro i termini stabiliti dalla legge a valere per l'anno 2023;

**Preso atto che** per poter garantire il regolare svolgimento del servizio rifiuti, finanziato dai ricavi provenienti dal pagamento della TARIC, è necessario dare attuazione alle disposizioni immediatamente applicabili della Delibera n. 15/2022 di ARERA ed è quindi indispensabile recepire entro il 30 aprile 2022 alcune delle nuove previsioni introdotte dalla citata Delibera 15/2022;



ORIGINALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Esposito

**Rilevato che** le modifiche da introdurre immediatamente riguardano:

1) la sostituzione del termine attualmente previsto dal Regolamento (30 aprile dell'anno successivo) con il termine del 31 gennaio dell'anno successivo espressamente stabilito dalla citata Delibera n. 15/2022/R/Rif. per la presentazione della documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente, e precisamente mediante modifica dell'art. 9 co.1, art. 11 co. 9, art. 11 co. 14, art. 13 co. 1 lett. b), art. 13 co. 2 lett. b) e c), art. 13 co. 3 lett. a) e b);

2) l'indicazione del contenuto minimo della documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente, sempre secondo quanto stabilito dalla Delibera n. 15/2022 citata, mediante inserimento, al comma 9 dell'articolo 11 e al comma 14 dell'articolo 12, del seguente periodo:

*“La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:*

*a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;*

*b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;*

*c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;*

*d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;*

*e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;*

*f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).*

*Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al presente comma, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente”;*

3) l'indicazione dello schema e dei relativi livelli di qualità del servizio, secondo quanto indicato dall'EGRIB, l'Autorità regionale di Gestione dei Rifiuti, mediante inserimento del comma 11 dell'art. 44 e del corrispondente allegato C) in cui sono riportate le previsioni dell'art. 53 dell'Allegato alla Delib. 15/2022 (Tabella 1 - livelli di qualità) corrispondenti allo schema di qualità del servizio;

**Ritenuto**, pertanto, di provvedere nell'immediato con le descritte modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC), approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 30/7/2021, al fine di recepire entro il termine del 30 aprile 2022 le disposizioni che producono direttamente ed immediatamente effetto, rinviando a successiva deliberazione, e comunque entro i termini stabiliti dalla legge a valere per l'anno 2023, le ulteriori modifiche regolamentari;



ORIGINALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fuciano

**Preso atto che**, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. dalla L. 214/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica;

**Richiamati:**

- l'art. 3 comma 5 –quinquies del D.L. 228 del 30 dicembre 2021, conv. dalla L. 15 del 26 febbraio 2022;
- l'articolo 172, comma 1, lett. e) del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, che prevede che al Bilancio di previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che prevede quale termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi degli Enti locali quello stabilito da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedendo, altresì, che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Acquisiti**, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Dirigente responsabile della U.D. "Bilancio e Partecipate";
- alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**Dato atto che:**

- la presente proposta di deliberazione è stata inviata all'Organo di revisione economico-finanziaria per l'acquisizione del prescritto parere di competenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere di cui al punto precedente sarà allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**Visti:**

- la Delibera ARERA n. 15/2022/R/RIF del 1518 gennaio 2022;
- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune.;
- l'art. 1 comma 738, L.160/2019;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, D.L. 228/2021;
- lo Statuto del Comune di Potenza;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone al Consiglio comunale di adottare la seguente

**DELIBERAZIONE**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione;

2. di modificare il Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC), approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 30 luglio 2021, come di seguito indicato:

**A.** sostituzione del termine attualmente previsto dal Regolamento (30 aprile dell'anno successivo) con il termine del 31 gennaio dell'anno successivo espressamente stabilito dalla citata Delibera n. 15/2022/R/Rif. per la presentazione della documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente, e precisamente mediante modifica dell'art. 9 co.1, art. 11 co. 9, art. 11 co. 14, art. 13 co. 1 lett. b), art. 13 co. 2 lett. b) e c), art. 13 co. 3 lett. a) e b);

**B.** indicazione del contenuto minimo della documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente, sempre secondo quanto stabilito dalla Delibera n. 15/2022 citata, mediante inserimento, al comma 9 dell'articolo 11 e al comma 14 dell'articolo 12, del seguente periodo:

*“La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:*

*a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;*

*b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;*

*c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;*

*d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;*

*e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;*

*f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).*

*Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al presente comma, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente”;*

**C.** indicazione dello schema e dei relativi livelli di qualità del servizio, secondo quanto indicato dall'EGRIB, l'Autorità regionale di Gestione dei Rifiuti, mediante inserimento del comma 11 dell'art. 44 e del corrispondente allegato C) in cui sono

riportate le previsioni dell'art. 53 dell'Allegato alla Delib. 15/2022 (Tabella 1 - livelli di qualità) corrispondenti allo schema di qualità del servizio;

3. di dare atto, pertanto, che, per effetto delle modifiche apportate ai sensi del precedente punto 2, il nuovo testo integrato e coordinato del Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) è quello allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che tale modifica sarà comunicata al soggetto gestore del servizio ACTA S.p.A., società interamente partecipata dall'Ente e soggetto gestore dei servizi ambientali, per il tramite dell'U.D. "Bilancio e Partecipate" del Comune di Potenza;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 58/2019;

Infine, con votazione separata

6. di dichiarare, atteso il termine ultimo per l'approvazione delle modifiche di che trattasi fissato al 30 aprile 2022, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Il Dirigente dell'Unità di Direzione  
Bilancio e Partecipate  
dott. Vito Di Lascio



L'Assessore al Bilancio - Tributi - Patrimonio  
avv. Gianmarco Blasi



ORIGINALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Giada Fontana



**Oggetto: Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC), approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 30 luglio 2021 per effetto del recepimento di alcune disposizioni della Deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/Rif "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).**

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), si esprime il seguente parere attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: FAVOREVOLE

Potenza, 20 aprile 2022



Il Dirigente  
dott. Vito Di Lascio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vito Di Lascio".

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Potenza, 20 aprile 2022



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Vito Di Lascio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vito Di Lascio".



ORIGINALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maria Grazia Fontana".